

Omissis

FATTO E DIRITTO

F.F. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli dep. il 3 dicembre 2004 di rigetto dell'impugnazione dal medesimo proposta avverso la decisione di primo grado che aveva respinto la domanda di indebito arricchimento avanzata nei confronti del Comune relativa all'indennizzo dovuto per l'attività professionale svolta.

I Giudici di appello rilevavano che per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio è necessaria una formale delibera da parte dell'ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, non potendo il Giudice, sostituendosi all'Amministrazione, ritenere l'utilità dell'opera, verificandone l'astratta riconoscibilità: in mancanza di siffatta delibera, l'obbligazione resta a carico del funzionario con cui si è instaurato il rapporto.

Ha resistito l'intimato.

Attivatasi procedura ex art. 375 c.p.c., il Procuratore Generale ha inviato richiesta scritta di rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

Il ricorso è manifestamente infondato.

Deve, infatti disattendersi l'unico motivo con cui il ricorrente lamentando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, artt. 35 e 37, come modificati dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, ora trasfusi nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art 194, comma 1, lett. e), e art. 12 preleggi, e artt. 2041 e 2042 c.c., (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura la decisione gravata che aveva subordinato il riconoscimento dei debiti assunti in violazione della normativa contabile a una delibera da parte dell'ente, atteso che il citato art. 37, a differenza di quanto prevede l'art. 35, condiziona l'indennizzo alla mera riconoscibilità nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento, perchè altrimenti verrebbe rimesso all'arbitrio dell'amministrazione l'esercizio di un diritto riconosciuto in via generale al privato ex art. 2041 c.c.; al riguardo era da considerare significativa la modifica dell'art. 35 cit. operata dal D.Lgs. n. 342 del 1997, art. 4, laddove le parole "per ogni effetto di legge" erano sostituite dalle seguenti "per la parte non riconoscibile ai sensi dell'art. 37, comma 1, lett. e)"; in ogni caso l'utilità e il riconoscimento da parte dell'ente erano dimostrati dalla documentazione prodotta.

Orbene, secondo il consolidato orientamento della suprema Corte, condiviso dal Collegio, in tema di assunzione di impegni e di effettuazione di spese da parte degli enti locali, il D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 342, art. 5, che ha sostituito il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, art. 37, comma 1, lett. e), disposizione poi trasfusa nel D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 194, comma 1, lett. e), ammette la possibilità di un riconoscimento a posteriori della legittimità dei debiti fuori bilancio, subordinandolo ad una formale deliberazione di riconoscimento del debito da parte dell'ente nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente stesso, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza, fermo restando che (a norma del D.Lgs. n. 77 del 1995, art. 35, e D.Lgs. n. 267 del 2000, art. 191), in caso di mancato riconoscimento, il rapporto contrattuale intercorre unicamente tra il terzo contraente e il funzionario o l'amministratore che ha

autorizzato la prestazione. Avuto riguardo al tenore letterale e alla ratio delle nonne indicate, la relativa valutazione spetta all'amministrazione e il Giudice non può ad essa sostituirsi affermando l'esistenza di un diritto al riconoscimento del debito assunto fuori bilancio, nella ricorrenza delle condizioni indicate dal legislatore, perchè l'ente possa procedere al riconoscimento (Cass. 1150/2005, 16281/2003, 355/2002).

Al riguardo, occorre considerare che la formale delibera di riconoscimento si rende necessaria perchè essa deve assicurare la copertura finanziaria della spesa.

Le spese della presente fase varino poste a carico del ricorrente, risultato soccombente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento in favore del resistente delle spese relative alla presente fase che liquida in Euro 2.600,00, Euro 100,00, per esborsi ed Euro 2,500,00, per onorari di avvocato oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 febbraio 2008.

Depositato in Cancelleria il 13 maggio 2008